

ALCUNE SIGNIFICATIVE NOVITÀ INTRODOTTE NELLA UNIONE EUROPEA

# Direttive di prodotto: occhio alle RIFUSIONI

Pubblicata, lo scorso 29 marzo sulla Gazzetta Ufficiale UE, la “rifusione” di alcune Direttive di prodotto. Rifusione in quanto non vengono cambiati i requisiti tecnici, ma ciascuna Direttiva viene adeguata specificando i nuovi requisiti introdotti dall’NLF, tra cui l’introduzione, in aggiunta a quella del fabbricante, delle figure del rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore, con i rispettivi ruoli, obblighi, limitazioni o proibizioni.

Emilio Valcher

Lo scorso 29 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Ojeu - Official Journal of the European Union 29/03/14) è stata pubblicata la “rifusione” di alcune direttive di prodotto, tra cui la Direttiva sui Recipienti semplici a pressione 2014/29/UE, la Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, la Direttiva Atex 2014/34/UE e la Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE (link al sito della Comunità Europea con la Gazzetta Ufficiale in tutte le lingue: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:096:TOC>). Le altre pubblicate sono la direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi per uso civile, la Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti di misura a funzionamento non automatico, la Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura e la direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e relativi componenti di sicurezza.

## Processo di allineamento

Queste revisioni sono state introdotte

nell’ambito del processo di allineamento delle varie Direttive al New Legislation Framework (NLF), una serie di misure indirizzate ai legislatori, che stabiliscono i criteri che devono avere le leggi sulla commercializzazione dei prodotti all’interno del mercato dell’Unione Europea al fine di rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione dei beni all’interno della UE e per rafforzare il ruolo e la credibilità della marcatura CE attraverso più efficaci controlli da parte degli Stati Membri.

Tecnicamente si parla di “rifusione”, in quanto non vengono cambiati i requisiti tecnici, ma ciascuna Direttiva viene adeguata specificando, nel test stesso della Direttiva, i nuovi requisiti introdotti dall’NLF. Tra queste vi sono l’introduzione, in aggiunta a quella del fabbricante, delle figure del rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore (i cosiddetti “economic operators”), con i rispettivi ruoli, obblighi, limitazioni o proibizioni sia per quanto riguarda la confor-

mità ai requisiti di ciascuna Direttiva, sia per quanto riguarda una collaborazione attiva con le Autorità preposte alla sorveglianza del mercato volta a far sì che nel mercato della UE non circolino prodotti potenzialmente pericolosi.

Ciascuna Direttiva adesso definisce, ad esempio, la figura del rappresentante autorizzato e specifica che esso deve detenere sia la Dichiarazione di Conformità sia la documentazione tecnica (preparate dal fabbricante) a disposizione delle competenti Autorità nazionali. Più stringenti sono, addirittura, gli obblighi e i divieti per importatori e distributori, come assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti per la marcatura CE (redazione del file tecnico, corretta marcatura CE e fornitura delle istruzioni insieme all’attrezzatura), rispettare il divieto di immettere sul mercato attrezzature delle quali ha motivo di ritenere che non siano conformi e l’obbligo di informare le Autorità di vigilanza, rispettare l’obbligo di accompagnare le attrezzature immesse sul mercato con i propri riferimenti e con istruzioni redatti in una lingua facilmente comprensibile sia dagli utilizzatori che dalle Autorità di sorveglianza.

E’ evidente lo sforzo di estendere a tutte le figure eventualmente coinvolte nella “supply chain” della commercializzazione nella Comunità Europea compiti e responsabilità che originariamente erano di esclusiva competenza del fabbricante e degli Organi di sorveglianza del mercato, con lo scopo di evitare possibili elusioni della legge o zone grigie non efficacemente coperte dalla sorveglianza.

Diventa, infatti, più difficile importare prodotti fabbricati in Paesi extra UE (cosiddetti “Paesi terzi”) e non conformi ai requisiti di sicurezza utilizzando l’escamotage di un fabbricante non raggiungibile dagli Organismi di controllo perché fuori dalla giurisdizione europea: con queste nuove disposizioni (che, ricordo, comunque non introducono restrizioni

dal punto di vista puramente tecnico), già a livello di importatori e di distributori inizia quantomeno la verifica dell'adempimento degli obblighi da parte del fabbricante, della conformità dei prodotti, di una più trasparente tracciabilità di importatori e distributori e di collaborazione con le Autorità competenti.

A proposito di autorità competenti, fonte spesso di differenti e potenzialmente contraddittorie interpretazioni da parte di fabbricanti, rivenditori e clienti, va specificato che questo solitamente significa qualunque persona od organizzazione che è stata legalmente delegata a svolgere una determinata funzione. Nell'ambito delle Direttive comunitarie, si intende che un organismo/persona è "competente" perché è stato/a designato/a dagli Stati Membri ed è responsabile dell'applicazione dei regolamenti e dispone dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'applicazione dei regolamenti stessi.

Nella Tab. 1, un quadro riassuntivo delle nuove Direttive, con la nuova denominazione, la data di entrata in vigore e la data di abrogazione della Direttiva sostituita.

nell'ultima seduta plenaria del Parlamento Europeo lo scorso 15 aprile e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea entro due/tre mesi. Un ritardo dovuto al fatto che la PED prevede una differenziazione tra fluidi pericolosi e non pericolosi, con riferimento a una Direttiva, la 67/548/CE sulle sostanze pericolose, che è stata rimpiazzata dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e, quindi, la nuova versione della PED si è dovuta allineare, oltre che all'NLF come le altre Direttive, anche al regolamento CLP; da qui lo slittamento della sua approvazione.

**Altre novità legislative**

Tra le altre novità legislative, vi è l'approvazione del Regolamento Commissione UE del 6 gennaio 2014, n. 4/2014/UE, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009, sui livelli minimi di efficienza per tutti i motori elettrici con le seguenti caratteristiche:

- frequenza di 50 Hz o 50-60 Hz;
- da 2 a 6 poli;

Il nuovo regolamento è un emendamento che riduce i termini di esenzione originariamente previsti dal regolamento 640/2009, per cui i costruttori di motori che prima potevano invocare le esenzioni previste dell'art. 2 c) per non essere soggetti ai livelli minimi di efficienza per i motori con le caratteristiche sopra elencate, adesso hanno un campo di esenzione più ristretto.

Nella Tab. 2 sono riassunti i nuovi limiti di esenzione stabiliti dal Regolamento 4/2014/UE.

I nuovi limiti si applicano a partire dal 28 luglio 2014.

E' opportuno ricordare che, comunque, a partire dal prossimo 1° gennaio 2015, tutti motori elettrici che cadono nell'ambito di applicazione del Regolamento 640/2009 dovranno avere un livello di efficienza minimo IE3, in accordo alla IEC 60034-30:2008.

**Revisione della Blue Guide**

Da ultimo, a fine di marzo è stata pubblicata la revisione della Blue Guide rilasciata dalla Commissione Europea. La guida,

Tab. 1 - Quadro riassuntivo delle nuove Direttive

| Direttiva   | Nuova denominazione | Data entrata in vigore | Direttiva abrogata | Data abrogazione |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Recipienti semplici a pressione (SPVD)  | 2014/29/UE          | 20 Apr. 2014           | 2009/105/EC        | 20 Apr. 2016     |
| Bassa Tensione (LVD)  | 2014/35/UE          | 20 Apr. 2014           | 2006/95/EC         | 20 Apr. 2016     |
| Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  | 2014/30/UE          | 20 Apr. 2014           | 2004/108/EC        | 20 Apr. 2016     |
| Apparecchi e sistemi di protezione per uso in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) | 2014/34/UE          | 20 Apr. 2014           | 94/9/EC            | 20 Apr. 2016     |

**In ritardo la PED**

Da notare che da questo gruppo di revisione è rimasta esclusa la Direttiva sulle Attrezzature a Pressione 97/23/CE PED. Infatti, il testo definitivo della revisione della PED è stato approvato solamente

- tensione nominale UN massima di 1000 V;
- potenza nominale PN compresa tra 0,75 kW e 375 kW;
- caratteristiche basate su un funzionamento in continuo (S).

come indicato nel sito ([http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm)), si basa sul contenuto della Guida per l'attuazione delle Direttive fon-

**Tab. 2 - Motori elettrici: vecchi e nuovi limiti di esenzione**

| <b>Vecchi Limiti</b><br>Secondo il Regolamento 640/2009   | <b>Nuovi Limiti</b><br>Introdotti dal Regolamento 4/2014/UE  |
|---|--|
| Art. 2. Il presente regolamento non si applica ai:  |  |
| (a) motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;   |  |
| (b) motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio ingranaggi, pompe, ventilatori o compressori) il cui rendimento energetico non può essere testato indipendentemente dal prodotto; |  |
| (c) motori specificamente progettati per funzionare:  | (c) motori specificamente progettati per funzionare:   |
| (i) ad altitudini superiori a 1.000 metri sopra il livello del mare;  | (i) ad altitudini superiori a 4.000 metri sopra il livello del mare;   |
| (ii) where ambient air temperatures exceed 40 °C;   | ii) dove la temperatura dell'aria ambiente supera i 60 °C;   |
| (iii) temperature massima e di esercizio superiori a 400 °C;  |  |
| (iv) dove le temperature dell'aria ambiente sono inferiori a -15 °C per ogni motore o inferiori a 0 °C per un motore con raffreddamento ad acqua;   | iii) dove le temperature dell'aria ambiente sono inferiori a -30 °C per ogni motore o inferiori a 0 °C per un motore con raffreddamento ad acqua |
| (v) in cui la temperatura del refrigerante dell'acqua in ingresso a un prodotto è inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C  | in cui la temperatura del refrigerante dell'acqua in ingresso a un prodotto è inferiore a 0 °C o superiore a 32 °C                               |

date sul nuovo approccio e sull'approccio globale (la "Guida Blu"), pubblicata nel 2000, ma riflette la modernizzazione portata al quadro giuridico negli ultimi dieci anni.

Questa nuova versione della Guida include

nuovi capitoli: ad esempio, sugli obblighi degli operatori economici o di accreditamento, o capitoli completamente rivisti, come quelle in materia di normazione e di sorveglianza del mercato.

La "Guida Blu" di nuovo è stata redatta

in stretta collaborazione con le Autorità nazionali e le parti interessate e, come indicato nel sito, "ha lo scopo di contribuire a una migliore comprensione della normativa sul mercato interno per i prodotti industriali".